



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

AREA VI SERVIZIO VIABILITÀ

Numero 122 del 03-12-2025

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA DELLE GINESTRE CON ACCESSO DALLA VIA MONTECAMMINETTO E IMMISSIONE NELLA VIA SACROFANO/CASSIA (TRATTO URBANO STRADA CMRC 10/A) IN VIA Sperimentale PER ANNI UNO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta promossa dal Comitato di Quartiere “Montecaminetto”, formalizzata con nota mail del 12.02.2024, ove si sollecitava il cambiamento di verso del senso unico di marcia della via delle Ginestre;

Verificato che:

- per la via in parola, è attualmente vigente il senso unico di marcia con accesso dalla ex Prov.le 10/a - Sacrofano/Cassia – e immissione a raso sulla Via Montecaminetto;
- che la realizzazione di un compendio immobiliare e, più nello specifico, la costruzione del muro di confine dello stesso nell'area di incrocio tra la via delle Ginestre e la Via Montecaminetto, recherebbe indubbio pregiudizio agli utenti della strada che devono immettersi su quest'ultima trovandosi direttamente esposti al traffico veicolare proveniente da sinistra;

VISTA l'atto di Giunta Com.le n. 51/2025 del 07.05.2025 che recepisce le istanze sopra citate e delibera di istituire, in via sperimentale per anni uno, sulla via delle Ginestre, il senso unico di marcia con direzione dalla Via Montecaminetto alla Via CMRC 10/a – Sacrofano/Cassia demandando al Comandante della Polizia Locale gli atti esecutivi;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni suddette, istituire il senso unico di marcia così come descritto a modifica delle precedente regolamentazione;

Visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92;
- il Regolamento d'esecuzione e attuazione del C.d.S., D.P.R. n. 495/92;
- il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267

ORDINA

1. In via sperimentale per anni uno l'istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA in via delle Ginestre con direzione dalla Via Montecaminetto alla Via CMRC 10/a – Sacrofano/Cassia;
2. l'istituzione sulla via delle Ginestre del limite di velocità di 20 Km/h;
3. l'istituzione sulla ex prov.le 10/a - tratto urbano della Via Sacrofano/Cassia – ambo lati – in prossimità dell'intersezione con la via delle Ginestre, del limite di velocità di 30 Km/h;
4. che la presente ordinanza entri in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale.

^^^^^^^^^^^^^

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) o ancora – al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs 285/92, entro 60 giorni per le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica con le modalità stabilite dall'art. 744 D.P.R. 495/92.

^^^^^^^^^^^^^

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm. Capo. P.L. Dott. Aldo Padovani.

La presente oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente.

L'Ordinanza viene notificata:

- Al Sindaco;
- Alla Prefettura di Roma;
- Alla Questura di Roma
- Al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- Al Servizio Lavori Pubblici comunale;
- Al Servizio Ambiente comunale;
- Ad ARES 118;
- Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- alle aziende del trasporto pubblico locale T.P.L. COTRAL S.p.a. e BeeBus S.p.a.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Lì, 03-12-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ALDO PADOVANI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005